



**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**
(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA**
(D.P.R. N. 285 DEL 10/09/1990)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 112 DEL 25.11.2005
AGGIORNATO AI SENSI:

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- Legge Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
- Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 “Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”;
- Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 “Direttiva in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
- Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 156 “Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004”.

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. NR. 87 DEL 29 NOVEMBRE 2010

- Ai sensi del Regolamento Regionale nr. 4 del 23 maggio 2006 di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. 19/2004;

I N D I C E

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
TITOLO II	SERVIZIO DEI CIMITERI	pag. 4
TITOLO III	DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA E CONSTATAZIONE DEL DECESSO	pag. 8
TITOLO IV	PERIODO DI OSSERVAZIONE	pag. 11
TITOLO V	PERMESSO DI SEPPELLIMENTO	pag. 14
TITOLO VI	FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	pag. 15
TITOLO VII	INUMAZIONE	pag. 21
TITOLO VIII	TUMULAZIONE	pag. 23
TITOLO IX	CREMAZIONE	pag. 24
TITOLO X	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag. 27
TITOLO XI	SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI	pag. 30
TITOLO XII	SPECIALI CONCESSIONI	pag. 38
TITOLO XIII	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	pag. 39
TITOLO XIV	SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO	pag. 40
TITOLO XV	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 41

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale E.R. n. 19/2004.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-*bis* e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L.

ART. 2 - Competenze

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio e gli Uffici comunali ciascuno per la parte di sua competenza.

ART. 3 – Medici Necroscopi

I Medici Necroscopi dipendono dal Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. che provvede alla loro nomina e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del C.P. propongono al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

TITOLO II - SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 4 – Requisiti per accoglimento salme

Nei cimiteri comunali vengono accolte le salme di:

- a) persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) persone morte fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel Cimitero;
- d) persone decedute in Comuni vicini, purché appartenenti ad una delle Parrocchie aventi giurisdizione nel Comune di San Benedetto Val di Sambro;
- e) persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, siano nate in esso;
- f) residenti in passato nel Comune di San Benedetto Val di Sambro;
- g) figli di residenti e genitori di residenti;
- h) aventi parenti sepolti nel Cimitero con i quali era legato da vincoli di parentela entro il 3° grado, in linea retta, collaterale ed affine;
- i) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- l) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Il Comune pone in concessione cimiteriale i loculi relativi a decessi di persone di cui al comma precedente; è ammesso, in deroga a quanto dinanzi disposto, il rilascio di concessione di loculo esclusivamente al coniuge superstite, purché tale loculo sia individuato in adiacenza a quello relativo al "de cuius".

In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente ed al comma 1 dell'art. 70, per il solo cimitero del Capoluogo ammessa la concessione in un'unica soluzione di n. 5 loculi in fila verticale (c.d. "stecca"), la cui durata sarà fissata in 30 (trenta) o 60 (sessanta) anni a scelta del richiedente.

ART. 5 – Addetto agli impianti cimiteriali

Nei cimiteri comunali di San Benedetto Val di Sambro vi è l'addetto agli impianti cimiteriali.

Per l'espletamento delle funzioni sotto elencate si dovranno individuare all'interno dei vari uffici comunali le competenze specifiche suddividendo i compiti a seconda dell'argomento, in stretta collaborazione con le eventuali imprese aggiudicatrici di alcuni servizi cimiteriali, in particolare:

- per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira, altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- custodisce le salme trasportate nella camera mortuaria laddove presente;
- iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, in pagine numerate e vidimate dal Sindaco (o suo delegato) mediante apposizione di timbro in ogni pagina, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti ecc.;
- tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- presenza a quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati ed ogni altro intervento di privati nei Cimiteri siano debitamente autorizzate;
- responsabile del buon andamento dei Cimiteri e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento;
- controlla l'esecuzione degli scavi delle fosse per le inumazioni, delle esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del Regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
- controlla la tenuta dei locali dei Cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, delle siepi e dei prati;
- non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per l'effettuazione del servizio;
- svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

ART. 6 – Orario di apertura al pubblico dei cimiteri

I Cimiteri rimangono aperti al pubblico nel seguente orario:

ORARIO ESTIVO - dalle ore 7,00 alle ore 19,00

ORARIO INVERNALE - dalle ore 7,00 alle ore 17,00

ART. 7 - Divieti

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non é consentito l'accesso nel cimitero a persone con cani o altri animali né a fanciulli di età inferiore agli 8 (otto) anni se non accompagnati da adulti.

ART. 8 – Divieti di accesso dei veicoli

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne il carro funebre.

Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

ART. 9 – Lavori all'interno del cimitero

Gli esecutori di lavori all'interno del Cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale (Ufficio Tecnico Comunale).

Al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 10 – Fiori, corone e ghirlande

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati. In mancanza vi provvede l'Amministrazione Comunale avvalendosi del proprio personale.

I fiori appassiti saranno rimossi a cura del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto divieto di mettere vasi per terra davanti ai loculi lungo il passaggio.

ART. 11 – Lapidi e croci

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA E CONSTATAZIONE DI DECESSO.

ART. 12 – Dichiarazione di morte

La dichiarazione di morte fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo del decesso da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o da un loro delegato (anche Impresa di Pompe Funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Detta dichiarazione iscritta a cura dell'Ufficiale di Stato Civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 03/11/2000 N. 396.

ART. 13 – Denuncia della causa di morte

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto e non oltre le 24 ore, al Sindaco, la malattia ritenuta la causa di morte, mediante la compilazione di apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità (ISTAT).

In caso di morte presunta è resa dal Medico Necroscopo nominato dall'A.S.L.

L'assistenza medica da intendersi come conoscenza, da parte del medico curante, del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia - o meno - presenziato al decesso.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D.Lgs 1703/1995 n. 230 ed in tale caso, il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. (o suo delegato) dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma, esiste anche a carico dei Medici incaricati di seguire autopsie, sia su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990).

ART. 14 – Constatazione del decesso

La visita di controllo non può essere effettuata prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore; la constatazione della morte verrà effettuata a cura del Medico Necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi nell'atto di morte, compilato dall'ufficiale di Stato Civile.

Le funzioni di Medico Necroscopo negli Istituti Ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte sia il certificato necroscopico.

Il Comune deve inviare copia della scheda di morte, entro 30 giorni, all'A.S.L. competente per territorio.

Il Registro con l'elenco e la relativa causa di morte deve essere tenuto presso il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio.

ART. 15 – Funzioni di Medico Necroscopo

Le funzioni del Medico Necroscopo sono esercitate alle dipendenze del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., da un medico nominato dall'A.S.L. stessa.

ART. 16 – Rinvenimento di parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria a quella di Pubblica Sicurezza nonché all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

L'Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria per il rilascio del nulla osta di seppellimento.

Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito al riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendenti da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 365 del Codice Penale e dell'art. 4 del codice di Procedura Penale. In tali casi il rilascio del nulla-osta per il seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

ART. 17 – Trattamento antiputrefattivo

Il trattamento antiputrefattivo previsto dal D.P.R. 285/1990 agli artt. 32 e 48 potrà essere eseguito da personale tecnico delegato dal Coordinatore Sanitario.

ART. 18 – Normativa di riferimento

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo 1 del D.P.R. 285/1990 e nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

TITOLO IV - PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 19 – Prescrizioni relative al periodo di osservazione

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere rinchiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione con apparecchi refrigeratori e a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva o diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure quando ricorrano particolari ragioni da parte del Sindaco su proposta del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. o suo delegato (artt. 8 e 10 D.P.R. 285/1990).

E' invece da protrarre, fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o nei sospetti di morte apparente, salvo che il Medico Necroscopo non accerti sicura morte come predetto (art. 9 del D.P.R. 285/1990).

ART. 20

Prescrizioni da osservare durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Deve essere garantita un'opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e da parte del personale addetto al fine di rilevare le eventuali manifestazioni di vita.

Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.

Per i deceduti a seguito di malattia infettiva diffusiva il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. o suo delegato, prescrive le speciali misure cautelative.

In casi di particolari necessità il Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., o suo delegato, può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. 285/1990.

ART. 21 – Locale per periodo di osservazione

Il Comune deve disporre di un locale idoneo per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone (previo assenso del Coordinatore Sanitario):

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per il periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsia e accertamenti medico legali, riconoscimento, trattamento igienico conservatorio;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Capo II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e Circolare esplicativa del 24.06.1993 n. 24, per quanto attiene l'obbligo della dotazione di celle frigorifere.

L'attività descritta nel presente articolo servizio pubblico obbligatorio.

ART. 22 – Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37,38 e 39.

Il rilascio dei cadaveri o parti di essi a scopo di studio, deve essere autorizzato di volta in volta dal Sindaco e deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

Eguale autorizzazione deve essere richiesta per autopsie e trattamenti di imbalsamazione che devono avvenire secondo le prescrizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 45 e 46 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 23 – Normativa di riferimento

Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

TITOLO V - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. 24 – Rilascio permesso di seppellimento

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 25 – Sepoltura prodotti abortivi

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

ART. 26 – Prodotti del concepimento

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere, raccolti con la stessa procedura, anche i prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Ne casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO VI – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

ART. 27 - Deposizione del cadavere nel feretro

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 29.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione del caso della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 28 - Verifica e chiusura feretri

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, nei paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 10, commi 8 e 9 legge regionale E.R. n. 19/2004.

Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 29 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Emilia Romagna, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) per cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 30 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 31 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 32 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi del competente organo dell'Azienda U.S.L per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 33 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 “Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”.

Art. 34 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 35 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 29. Ogni trasporto sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

Art. 36 - Riti religiosi e civili

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Il Comune può predisporre spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

Art. 37 - Trasferimento di salme

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 7 della legge regionale E.R. n. 19/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 38 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 39 - Trasporto per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.

Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dal Responsabile del Servizio; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 28, prodotto dall'incaricato al trasporto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 29, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 40 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 41 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 57.

Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Art. 42 - Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO VII - INUMAZIONE

ART. 43 – Campi di inumazione

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità fatto salvo particolari esigenze derivate dalla disposizione esistente dei cimiteri. In ogni caso sarà sempre e comunque l'Ufficio Comunale competente ad indicare volta per volta la posizione delle fosse.

ART. 44 – Fosse di inumazione

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno metri 0,50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. ~~2,00~~**1,50**.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comuni, per la durata di non meno di anni 10 dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture per inumazione con durata superiore ad anni 10 effettuate in aree di concessione. Il periodo di concessione per le sepolture private non potrà comunque essere superiore a 99 anni.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00. nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50.

ART. 45 – Casse per inumazione

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2.

Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli od altri materiali non biodegradabili.

ART. 46 – Modalità di inumazione

Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

ART. 47 – Modalità di inumazione

Ogni fossa realizzata nei campi di inumazione potrà essere contraddistinta mediante il posizionamento di cippo completo di lapide orizzontale non prima, però, che sia trascorso un anno dal momento della sepoltura della salma. Prima di poter procedere alla suddetta operazione si dovrà presentare apposita richiesta in carta libera all'Ufficio Comunale preposto rispettando i sotto elencati criteri:

- la lapide orizzontale dovrà essere delle dimensioni massime di mt. 0.70 di larghezza e mt. 2.00 di lunghezza e dovrà lasciare libera la superficie della fossa per almeno 1/3;
- il cippo non potrà superare l'altezza di mt. 0.50;
- la lapide ed il cippo potranno essere realizzati con i seguenti materiali: marmo, granito e arenaria;
- i colori dei materiali ammessi all'interno dei cimiteri del territorio comunale sono i seguenti: bianco, rosa e grigio nelle loro rispettive tonalità tenue;

Nel caso in cui le opere funerarie installate contrastino con quanto sopra descritto si dovranno adottare i provvedimenti attraverso la concertata definizione tecnico-operativa fra l'Ufficio Tecnico Comunale e gli interessati.

Le operazioni che dovranno realizzarsi tenderanno ad uniformare, adeguare e migliorare l'estetica delle strutture cimiteriali.

ART. 48 – Disciplina di riferimento

Si osservano, inoltre, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

ART. 49 – Costi conseguenti inumazione

I costi conseguenti all'inumazione saranno posti a carico degli aventi causa attraverso le tariffe vigenti al momento del decesso.

TITOLO VIII – TUMULAZIONI

- ART. 50 – Definizioni

Le salme possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulate in loculi, tumuli o nicchie per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

- ART. 51 – Loculi per tumulazione

I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

- ART. 52 – Casse per tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo secondo quanto disposto dagli art. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 53 – Disciplina di riferimento

Si osservano inoltre, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel capo XV del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

ART. 54 – Costi della tumulazione

I costi conseguenti alla tumulazione sono posti a carico degli aventi causa, attraverso le tariffe vigenti al momento del decesso.

TITOLO IX – CREMAZIONE

Art. 55 – Urne cinerarie ed affidamento dell'urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari.

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o dai suoi delegati, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge e da tutti i congiunti di primo grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato a momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna

cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 56 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Qualora il defunto non abbia indicato per iscritto, nella forma consentita, la volontà della dispersione, la domanda deve essere ritualmente resa dal coniuge e da tutti i congiunti di primo grado.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto da parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione (o da suo incaricato).

Art. 57 – Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado tutti devono essere contattati ed esprimere consenso unanime.

Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi.

A questo fine, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso Responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità

Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

TITOLO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 58 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono non prima di un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco anche in funzione della necessità di spazio di ogni singolo cimitero.

Tutti i costi conseguenti le esumazioni ordinarie sono posti a carico degli aventi causa attraverso le tariffe vigenti al momento dell'esumazione.

Quanto sopra con l'unica esclusione delle riesumazioni straordinarie motivate da interventi definiti e realizzati dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria delle strutture cimiteriali.

In caso di riesumazione ordinaria, qualora la salma non sia ancora perfettamente mineralizzata, la stessa potrà essere cremata come previsto dall'Art. 57 del presente regolamento o inumata di nuovo, per ulteriori cinque anni minimo. In questo caso, al fine di favorire la completa mineralizzazione della salma, la fossa verrà contraddistinta riposizionando il cippo ed eventualmente la lapide come specificato nell'art. 47. Solo in quest'ultimo caso i costi conseguenti saranno a carico dell'Amministrazione comunale.

- ART. 59 – Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, o da un suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

- ART. 60 – Divieto di eseguire esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

- ART. 61 – Orari di effettuazione delle esumazioni

Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane.
Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

- ART. 62 - Ossario

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto D.Lgs 05/02/1997 n. 22 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

- ART. 63 - Estumulazioni

Le estumulazioni sono regolate dal Sindaco e, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e comunque non prima del compimento dei 30 anni dalla tumulazione. Tale termine può essere ridotto a 20 anni in caso di cremazione dei resti mortali.

I feretri estumulati, se non completamente mineralizzati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere inumati per un periodo minimo di anni cinque dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

In alternativa è possibile procedere alla cremazione così come previsto dal capo IX del presente regolamento.

Qualora le salme estumulate si trovino nelle condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

- ART. 64 – Estumulazioni per particolari casi

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sepoltura a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio alla salute pubblica.

- ART. 65 – Costi conseguenti l'esumazioni ordinarie

Tutti i costi conseguenti le esumazioni ordinarie sono posti a carico degli aventi causa attraverso le tariffe vigenti al momento dell'esumazione.

Quanto sopra con l'unica esclusione delle esumazioni straordinarie motivate da interventi definiti e realizzati dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria delle strutture cimiteriali.

- ART. 66 – Normativa di riferimento

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute al Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO XI - SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

- ART. 67 – Piano regolatore dei cimiteri

Nel Piano Regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinarsi alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti da esumazioni. Deve essere predisposta la realizzazione - in ogni cimitero - di un cinerario comune.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

- ART. 68 – Specie di sepolture

Nei cimiteri comunali possono esistere le seguenti specie di sepoltura che determinano le sotto indicate tipologie concessorie per quanto attiene l'utilizzo degli spazi destinati allo scopo:

- a) sepoltura decennale gratuita nei campi di inumazione;
- b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato, fino ad un massimo di 99 anni di:
 - 1) Loculi, a pagamento, per tumulazione individuale costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate dei loggiati;
 - 2) Loculi singoli, a pagamento, per tumulazione di nuclei familiari, costruiti dal comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate o loggiate;
 - 3) cellette-ossario, a pagamento, pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti;
 - 4) aree per la costruzione di sepolture private tramite concessioni onerose con una durata massima di anni 99;
 - 5) tombe per sepolture private destinate ad inumazioni di nuclei familiari, costruite dal Comune.
- c) cinerario comune;
- d) nicchia cineraria;

Resta inteso che i costi relativi alla mera sepoltura sono a carico degli aventi causa attraverso l'utilizzo delle tariffe stabilite dall'Ente.

- ART. 69 – Sepoltura amministrativa

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali e di sepolture.

Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettività purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

L'assegnazione di aree e/o di tombe private viene effettuata su disponibilità e sulla base di criteri stabiliti con apposito atto deliberativo.

- ART. 70 – Durata delle concessioni

Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

- concessione di loculi e ossari costruiti dal Comune per sepolture individuali, al momento del decesso e per 30 (trenta) anni. La presente concessione è rinnovabile di anni 10 (dieci) in qualsiasi cimitero con l'esclusione delle eventuali strutture cimiteriali, in condizioni di emergenza per carenza di loculi, che verranno eventualmente individuate dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui il richiedente sia persona sola, senza alcun parente tenuto al mantenimento o parenti prossimi, la concessione può essere richiesta antecedentemente alla data del decesso, fermi restando i requisiti posti dal precedente art. 4 – Titolo II.

- Nei casi di cui al comma precedente, al momento dell'effettivo utilizzo, la concessione deve essere integrata per il numero di anni necessari a garantire la permanenza della salma nel loculo per 30 (trenta) anni effettivi. La suddetta "integrazione", da effettuarsi a cura del Concessionario o suoi aventi causa, consisterà nel pagamento di una somma pari ad un trentesimo del prezzo del loculo vigente in quel momento moltiplicato per gli anni da integrare.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, nr. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di nuovo cimitero.

- ART. 71 – Concessione del secondo loculo

La concessione del secondo loculo a disposizione, consentita con le modalità dell'art. 4 - 2 comma, con l'obbligo di prestarlo al Comune in caso di scarsità di loculi.

- ART. 72 – Divieto di acquisto o vendita di loculi tra privati

E' fatto assoluto divieto di acquisto o vendita di loculi tra privati. Ogni atto di disposizione nullo di diritto.

- ART. 73 - Lapi

La lapide dei loculi dovrà essere in marmo delle dimensioni massime di mt. 0.80 di larghezza e mt. 0.60 di altezza in marmo bianco di Carrara.

E' fatto divieto sostituire le lapidi in dotazione all'interno dei cimiteri comunali se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Comunale competente.

Nel caso di interventi non autorizzati si procederà alla rimozione delle lapidi impropriamente installate.

- ART. 74 – Trasferimento di salme

Il trasferimento di salme fra loculo e loculo o loculo e campo di inumazione nell'ambito del medesimo cimitero comunale consentito solamente nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge, il genitore, figli, sorelle o fratelli anche se non conviventi.

Nella traslazione di salme per abbinamento non è consentito l'acquisto del secondo loculo a disposizione.

Il rimborso per le retrocessioni è regolato dall'articolo 92 del presente regolamento.

La Giunta Municipale potrà derogare, di fronte a casi eccezionali ed in maniera motivata che manifestano anche problemi sociali, alla traslazione delle salme all'interno dello stesso cimitero. Nel caso di specie si potrà inoltre derogare al divieto di concessione alle persone in vita che potrà essere consentito anche ai parenti di primo grado.

- ART. 75 – Canone per concessione

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito d'aggiornato dalla Giunta Comunale, tenendo conto per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere.

- ART. 76 – Concessione del diritto di sepoltura

La concessione del diritto di sepoltura é atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.

- ART. 77 – Richiesta di concessione di loculo

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario ecc.) e la sua individuazione nel cimitero. Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione delle domande al protocollo generale del Comune.

Dall'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

Nel caso di decesso improvviso ed in assenza di disponibilità del loculo l'avente causa potrà rivolgersi direttamente all'ufficio preposto per concordare termini e modalità concessorie.

- ART. 78 – Progetti di costruzione di loculi

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e successive modifiche e /o integrazioni.

La loro esecuzione è autorizzata dal Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, o da un suo delegato e su parere della Commissione Edilizia.

- ART. 79 – Precedente per costruzione di sepolture

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

- 1) tumulazioni di salma;
- 2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo
- 3) traslazione di salma a richiesta del concessionario.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1).

ART. 80 – Divieti particolari per concessioni

Nelle costruzioni di sepolture a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale, o verticale.

ART. 81 – Lapide di marmo

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide in marmo, a cura del concessionario laddove non installata precedentemente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 82 – Diritto di costruzioni di sepolcro

Il Concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

Allo scadere del periodo di concessione (salvo rinnovo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990), la costruzione rimane di proprietà del Comune.

ART. 83 – Progetti di sepolture private

I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 84 – Spese di costruzione o riattamento dei monumenti

Le spese per la costruzione o per il riattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento di resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con le spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

- ART. 85 – Termine per la costruzione delle sepolture private

Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di due anni dalla data della relativa convenzione.

- ART. 86 – Diritto di uso delle sepolture

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

- ART. 87 – Responsabilità in solido

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendano riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

- ART. 88 – Estinzione di sepolture private

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero **ed in base a quanto previsto dall'art. 70.**

- ART. 89 – Revoca di concessione

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

- ART. 90 – Decadenza di concessione

La decadenza può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni nell'atto di concessione.

In tal caso nessun rimborso dovuto da parte del Comune.

- ART. 91 – Tariffe dei loculi cimiteriali

Le tariffe dei loculi cimiteriali da valere per tutti i cimiteri vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Dette tariffe vengono determinate in base ad alcuni criteri, già consolidati: residenza o meno nel Comune di San Benedetto Val di Sambro al momento del decesso, ubicazione del loculo o dell'ossario, durata della concessione.

Le tariffe per la concessione di sepolture previste per i residenti nel Comune, sono da applicare anche per le persone già residenti in altri Comuni vicini, purché appartenenti ad una delle parrocchie aventi giurisdizione nel Comune di San Benedetto Val di Sambro.

In caso di tumulazione provvisoria di una salma, in un loculo, richiesta dal Concessionario, e conseguente tumulazione definitiva, le spese per rendere tale servizio, sono a totale carico del Concessionario.

- ART. 92 - Rinuncia

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed ascoltate dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette-ossario non utilizzate la retrocessione avverrà alle seguenti condizioni:

- a) le retrocessioni sono consentite quando avvengono entro 10 (dieci) anni dalla data di acquisto della concessione in caso di loculi trentennali;
- b) il rimborso per le retrocessioni è pari al 50% della tariffa in vigore al momento della retrocessione per i loculi trentennali.

- ART. 93 – Divieto di soppressione di cimitero

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

- ART. 94 – Conseguenze giuridiche della soppressione dei cimiteri

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.

- ART. 95 – Divieto di cessione del diritto d'uso di sepolture private

Il diritto d'uso di sepolture personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione di diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione temporanea gratuita e deve risultare da atto scritto. La cessione non consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

- ART. 96 – Irrevocabilità del diritto d'uso

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile.

Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute dell'atto originario di concessione.

- ART. 97 – Sepoltura privata abbandonata

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

- ART. 98 – Spese di registrazione di contratti per le concessioni

Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

TITOLO XII - SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

- ART. 99 – Sepolture gratuite

Le sepolture gratuite nei campi di inumazione sono consentite con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 47.

All'atto delle esumazioni ordinarie della salma il materiale non ritirato dai famigliari, entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà del Comune.

Nessun diritto è dovuto per queste concessioni.

TITOLO XIII - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

- ART. 100 – Servizio illuminazione votiva

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione della Giunta che fisserà le relative tariffe d'utenza.

TITOLO XIV - SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

- ART. 101 – Normativa di riferimento

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali si applicano le norme previste dal Capo XXI del D.P.R. 285/1990.

TITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 102 - Sanzioni

Salva applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli art. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603 e degli articoli n. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.